



Consorzio dei  
Comuni Trentini

# REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

### **Articolo 1 – Definizione.**

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione dei ristorni ai soci del Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa, in conformità all'articolo 14 dello Statuto sociale.

### **Articolo 2 – Modalità di contabilizzazione.**

1. Il metodo di contabilizzazione del ristorno consiste nell'allocazione dello stesso quale voce della distribuzione dell'utile.

### **Articolo 3 – Limiti.**

1. Può farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un utile di esercizio.
2. La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

### **Articolo 4 – Determinazione.**

1. La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci cooperatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e dell'articolo 14 dello Statuto sociale.
2. Le caratteristiche dello scambio mutualistico del Consorzio dei Comuni Trentini comportano che l'ammontare complessivo degli acquisti di servizi effettuati dai Soci costituisca il parametro che comprende sia l'elemento quantitativo che quello qualitativo dello scambio mutualistico.
3. La quantità e qualità degli scambi mutualistici, rilevante ai fini della ripartizione dei ristorni, è valutata rispetto al valore complessivo delle prestazioni acquistate dal Socio, e delle quote associative versate dal Socio ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. c) dello Statuto sociale, di competenza dell'anno di riferimento.

### **Articolo 5 - Proposte dell'Organo amministrativo.**

1. Sulle proposte inerenti i ristorni, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella nota integrativa, nonché nell'eventuale relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'articolo 2545 C.C..

### **Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci**

1. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità dei ristorni, in base alla proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio. Inoltre, l'assemblea dei soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni che possono essere liquidati in forma di erogazione diretta o mediante aumento della quota detenuta da ciascun socio.

2. L'aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l'aumento del valore della quota sociale già posseduta dal socio.

3. Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno mediante la corresponsione di una somma in denaro in restituzione di una parte del prezzo dei beni acquistati.

4. L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

### **Articolo 7 - Disciplina di riferimento.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di statuto.